



COMUNE DI MISILMERI

Città metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N. 37 del registro

Data 18 luglio 2018

Oggetto: Resistenza all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dalla sig.ra Bonanno Rosetta. Nomina legale dell'Ente.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di luglio, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Preso in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Determina

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Resistenza all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dalla sig.ra Bonanno Rosetta.

Nomina legale dell'Ente», il cui testo si intende qui appresso interamente
ritrascritto.-

Il Sindaco

F.to:dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell'Area 1 "Affari generali ed istituzionali"

Premesso:

- Che con atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dalla sig.ra Bonanno Rosetta, nata a Misilmeri il 02.01.1962 ed ivi residente nel Corso Vittorio Emanuele n. 265, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Corsello, elettivamente domiciliata in Cefalù, nella via Prestisimone n. 21/B, presso lo studio del medesimo avvocato, il cui contenuto in questa sede si intende integralmente richiamare per *relationem*, allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, notificato a questo Ente dal predetto avvocato mediante raccomandata, in data 27.04.2018 e assunto al protocollo generale del Comune in pari data al n. 15073, la ricorrente chiama il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco *pro tempore*, a comparire il giorno 10 settembre 2018 innanzi al Tribunale di Termini Imerese, per chiedere, tra l'altro, *rejectis adversis*, quanto segue:
 - a) Ritenere e dichiarare che l'incidente, occorso in data 24.10.2016, è da imputare ad esclusiva colpa e fatto del Comune di Misilmeri;
 - b) Per l'effetto, condannare il Comune di Misilmeri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ex artt. 2043 e/o 2051 CC, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 11.511,01, quale risarcimento dei danni fisici, patrimoniali e non, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che sarà dovuta, anche con criterio equitativo, a seguito dell'espletanda istruttoria di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
 - c) Con vittoria di spese e compensi del giudizio CTP espletata;
- Che l'atto di citazione de quo, scaturisce dal sinistro occorso camminava sul marciapiedi di Corso Vittorio Emanuele per recarsi al lavoro, allorquando, giunta all'altezza del civico 174, inciampava e cadeva rovinosamente a terra, a causa della presenza sul marciapiedi di una buca non visibile e priva di alcuna segnalazione che preavvertisse il pericolo, riportando lesioni fisiche, secondo quanto rappresentato dall'avv. Stefano Geraci nella richiesta risarcitoria del 20.12.2016;
- Che con nota prot. n. 40743 del 20.12.2016, al fine di istruire correttamente e valutare la richiesta risarcitoria l'Area I "Affari Generali e Istituzionali", ha chiesto all'Area 5 "Manutenzioni e Servizi a Rete di fornire apposita relazione tecnica sul luogo ove si è verificato il sinistro;
- Che con la medesima nota prot. n. 40743/2016 sopra richiamata, questo Ente ha provveduto a denunciare il sinistro ad AON Hewitt, gestore dei sinistri di questo Comune;
- Che l'AON Hewitt, con nota acclarata al protocollo del Comune al n. 841 del 11.01.2017, ha comunicato di aver preso in carico il sinistro de quo, chiedendo la trasmissione delle relazioni delle autorità e dell'Ufficio Tecnico;
- Che in data 12.01.2017 è stata trasmessa, tramite e.mail, all'AON Hewitt, la relazione sul luogo del sinistro, redatta dai tecnici comunali;

- Che con nota prot. n. 16.01.2017, acclarata al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 1262, la sig.ra Bonanno Rosetta ha trasmesso la dichiarazione di un testimone al sinistro, detta nota è stata trasmessa all'AON Hewitt in data 18.01.2017;
- Che in data 22.03.2017, con nota acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 28.03.2017, ha comunicato di aver completato l'attività istruttoria del sinistro in questione, avendo acquisito tutta la documentazione utile alla valutazione del danno, sia riguardo la responsabilità che la valutazione economica, chiedendo di poter inviare la relazione a controparte, adducendo quanto segue:
 1. Da relazione tecnica risulta che il tratto di marciapiede in questione è nel centro abitato e il manto stradale è in parte danneggiato;
 2. Il sinistro è avvenuto in orario diurno pertanto si presume che il dissesto, date anche le sue dimensioni, fosse visibile ed evitabile da parte della danneggiata con l'uso della ordinaria diligenza;
 3. Non si ravvisano infatti le caratteristiche d'insidia, in considerazione del fatto che la stessa è caduta nel tragitto casa-lavoro e si presume avesse conoscenza dei luoghi;
 4. Inoltre la testimonianza trasmessa a prova del fatto, non è oculare;
 5. Alla luce di tutti gli elementi raccolti, procederemo a respingere il sinistro per mancanza di responsabilità del Comune di Misilmeri;
- Che con nota acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 05.07.2017, al n. 21302, l'avv. Stefano Geraci, ha fatto pervenire la richiesta di negoziazione assistita ex art. 3 ess. del D.L. 132/2014, convertito in legge 162/2014;
- Che con nota prot. n. 23808 del 28.07.2017, a seguito della sopra citata richiesta di negoziazione assistita, il Funzionario Responsabile dell'Area 1, ha chiesto al Responsabile dell'Area 5 di relazionare in merito alla sussistenza delle condizioni per addivenire alla negoziazione assistita;
- Che ad oggi la sopra richiamata nota prot. n. 23808/2017, risulta inevasa;
- Che, prima facie, l'atto di citazione sopra menzionato, appare non fondato stante la colpa della danneggiata in presenza non solo della prevedibilità e visibilità del presunto dissesto stradale, che sicuramente non può assumere i tratti della insidia e del trabocchetto, ma anche per avere piena cognizione del tratto di strada per averlo percorso già altre volte (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, n. 10938 dell'8.5.2018, Cassazione Civile, Sezione VI Civile, n. 2298 del 30.01.2018);

Ritenuto, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, dover conferire incarico ad un legale esterno all'Amministrazione Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale;

Che a norma di quanto previsto dall'art. 5 comma 3, lett. b) della disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del

contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 27.9.2016, in data 13.12.2016, il Responsabile dell'Area 1 "Affari generali e istituzionali", alla presenza continua di testimoni ha proceduto al sorteggio di n. 3 avvocati, attingendo dall'elenco comunale degli avvocati iscritti per la medesima sezione;

Visto il verbale di sorteggio che si allega per far parte integrante e sostanziale del presente atto;

Che a seguito del predetto sorteggio sono stati estratti n. 3 nominativi corrispondenti agli avvocati: Chinnici Domenico, Polizzotto Stefano e Di Carlo Daniela;

Che con note pec del 17.07.2018, i predetti professionisti sono stati inviati a produrre il preventivo di spesa relativo al conferendo incarico;

Che fino alla data odierna, sono pervenuti n. 3 preventivi di spesa, il primo redatto dall'avv. Daniela Di Carlo, acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 17.07.2018 al n. 24876, il secondo redatto dall'avv. Domenico Chinnici ed acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 17.07.2018 al n. 24877, il terzo redatto dall'avv. Stefano Polizzotto ed acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 18.07.2017 al n. 24882;

Che il preventivo più vantaggioso per l'Ente risulta essere quello dell'avv. Daniela Di Carlo del foro di Palermo, annesso al presente atto;

Tutto ciò premesso:

Ritenuto dover individuare, l'avv. Daniela Di Carlo, del foro di Palermo, quale legale di fiducia dell'Ente per resistere all'atto di citazione in premessa richiamato, il cui preventivo risulta essere più vantaggioso per l'Ente;

Visto l'art. 6 della sopra richiamata disciplina, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale avverrà con la sottoscrizione del disciplinare di incarico, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Ritenuto, in ultimo, doversi procedere, con successivo e superato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa presunto pari ad € 2.341,10, comprese IVA, c.p.a., e ritenuta d'acconto come per legge, mediante imputazione contabile sull'int. Cod. 01.11.103 cap. pag. 124, denominato "spese per liti, arbitraggi, patrocinio legale e risarcimenti", del bilancio corrente esercizio finanziario 2018, in corso di formazione;

Considerato che in questa fase l'Ente trovasi nelle condizioni di cui all'art. 167, c. 2 del D.Lgs 267/2000 e che, pertanto, nell'incapienza del capitolo di spesa per tutto l'importo del preventivo di spesa, in questa fase si procederà alla prenotazione della spesa delle fasi di studio e introduttiva, pari ad € 808,00,

rimandando al definitivo e complessivo impegno di spesa ad approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

Dato atto che si procederà alla liquidazione delle competenze e degli onorari di causa in favore del professionista, a saldo, previa presentazione di regolare parcella, in conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare d'incarico;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30 e s.m.i., recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

Al Sindaco:

- a) Resistere all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese dalla sig.ra Bonanno Rosetta;
- b) Nominare l'Avv. Daniela Di Carlo, del foro di Palermo, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, quale legale di fiducia dell'Ente per resistere agli atti di citazione in commento;
- c) Approvare lo schema del disciplinare d'incarico da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso.
- d) Fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 808,00, mediante imputazione contabile sull'int. Cod 01.11.103 cap. pag. 124, denominato "spese per liti, arbitraggi, patrocinio legale e risarcimenti" del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, disponibile, su cui si procede alla prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, sarà assunto formale impegno di spesa dalla competente struttura burocratica;
- e) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai conseguenziali adempimenti gestionali.

Misilmeri 18.07.2018

Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 18.07.2018

Il Responsabile dell'Area 1

F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

(Pre-imp.n. 508 del 2018)

Misilmeri, 18.07.2018

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

F.to:dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale li 19.07.2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 19.07.2018 al 03.08.2018
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 04.08.2018**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 19.07.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
